

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2015 promossa da:

SOCIETÀ SNC

- parte attrice -

NEI CONFRONTI DI:

BANCA

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Piaccia al Tribunale illustrissimo, *contrariis reiectis* e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

I NEL MERITO:

1. accertare e dichiarare - come da perizie econometriche allegate - l'illegittimità dell'applicazione: di interessi usurari di natura oggettiva e soggettiva; di interessi anatocistici; delle variazioni unilaterali; commissione di massimo scoperto; accertare e dichiarare l'eventuale nullità delle clausole contrattuali relative alle condizioni di cui al punto 1 e per l'effetto:

IN VIA PRINCIPALE:

- rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa.

- alla luce della rideterminazione, in conseguenza della nullità, laddove il conto nelle more dovesse essere estinto, condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

IN SUBORDINE:

- in ogni caso, alla luce dell'illegittima contabilizzazione delle condizioni di cui sopra come da perizia econometrica allegata, alla luce della rideterminazione delle poste attive e passive procedere alla compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca; accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori *omissis* per invalidità dell'obbligazione principale secondo quanto disposto dagli artt. 1939 e 1956 c.c.; condannare la BANCA a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti a causa degli illeciti contestati in relazione al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice;

II - In via istruttoria: ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sui rapporti di conto corrente oggetto del giudizio al fine di determinare l'ammontare corretto della somma

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

capitale, epurata dagli interessi anatocistici e usurari; ordinare alla BANCA convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto periodici e scalari dall'inizio di ciascuno dei due rapporti rispettivamente di (i) conto corrente e (ii) di conto anticipi ad oggi (1823 c.c.) e dei contratti di fideiussione, se inevasa l'istanza ex art 119 TUB.

III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA.

Voglia il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge e riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di cui agli art. 183 VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c., così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE

- dichiarare l'estinzione del presente processo per la tardività della riassunzione;
- Accertare e dichiarare la nullità delle procure rilasciate all'avvocato *omissis* e dell'atto di citazione, per i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande svolte dagli odierni attori con l'atto di citazione notificato.

IN VIA PRELIMINARE

- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c., demandando al Tribunale i provvedimenti conseguenti.

NEL MERITO:

- respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, facendo valere, in ogni caso, la prescrizione delle rimesse solutorie così come indicate in narrativa;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Con riserva di ulteriormente dedurre, esibire e produrre documenti ex art. 183 VI comma c.p.c., nonché eventualmente opporsi ad ogni atto del giudizio lesivo dei propri diritti.

IN OGNI CASO

- In ogni caso, con vittoria di spese, onorari del presente giudizio e spese generali nella misura del 15%, oltre CAP, IVA sui rispettivi imponibili.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

QUESTIONI PRELIMINARI

Parte convenuta ha in primo luogo eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dagli attori all'avv. stabilito *omissis*, per genericità della dichiarazione di intesa prodotta sub doc. A.

La circostanza tuttavia è ininfluente perché parte attrice è assistita anche dall'avv. *omissis*, che di fatto è l'unico che ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Infondata è l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata da parte convenuta con riferimento all'incompetenza dichiarata dal Tribunale di Pavia, prima autorità giudiziaria adita dagli attori. Infatti la stessa parte convenuta ha dato atto che l'ordinanza di incompetenza è stata comunicata via PEC ai difensori in data 27/10/2014 (v. pag. 4 della comparsa) e parte attrice ha depositato all'udienza del 25/6/2015 l'originale della citazione in riassunzione che è stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data 21/1/2015 e quindi entro il

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

termine di 3 mesi fissato dall'art. 50 c.p.c. E' invece ininfluenza la data in cui la citazione sia stata notificata, perché trattasi di attività che fuoriesce dal controllo della parte onerata del rispetto del termine.

Anche la reiterata eccezione di nullità dell'atto di citazione, già rigettata alla citata udienza, è infondata perché l'atto introduttivo del giudizio, pur contenendo alcune aporie, individua in modo sufficiente i fatti di causa e cioè i due rapporti di c/c e gli indebiti lamentati.

2. OGGETTO

Oggetto di causa è il conto corrente n. *omissis* aperto da SOCIETÀ SNC presso la filiale di *omissis* della BANCA convenuta e il connesso conto anticipi.

Più precisamente il conto è stato aperto in origine presso il SOCIETÀ DI EROGAZIONE DEL CREDITO poi incorporato in BANCA (v. doc. 4 conv.).

In relazione a tali rapporti gli attori hanno lamentato annotazioni indebite a titolo di anatocismo, interessi ultralegali, interessi usurari, commissione di massimo scoperto e valute, chiedendo quindi la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

3. DOMANDA DI RIPETIZIONE

La stessa parte attrice ha allegato che i rapporti sono tuttora in essere (cfr. citazione pag. 2) e l'allegazione è pacifica perché non specificatamente contestata.

Ne deriva che la domanda di ripetizione di indebito non può comunque essere accolta, perché non sono ancora chiusi i conti e quindi non possono essere accertati in modo definitivo i rapporti dare/avere tra le parti.

4. ANATOCISMO

La banca ha prodotto sub doc. 4 il contratto di apertura in data 30/9/1993.

L'art. 7, secondo comma, del contratto di c/c rispecchia il testo delle T.U.B. di uso generalizzato all'epoca e prevede che in caso di conto anche saltuariamente passivo gli interessi passivi siano contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori, stabilita dal primo comma.

Per quanto riguarda la nullità di tale clausola contrattuale, che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).

Nel corso del rapporto è sopravvenuto il d.lgs. 342/1999 (in G.U. 4/10/1999), il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la delibera del 9/2/2000 (in G.U. 22/2/2000). E' opportuno evidenziare che la deroga è presente già nella norma primaria del decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative, di modo

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma di rango secondario.

Il citato art. 25 contemplava in origine anche un comma 3, il quale conteneva due norme:

- la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati;
- la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso.

Dopo l'emanazione della delibera CICR citata, con la sentenza 9-17/10/2000, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava "una disciplina retroattiva e genericamente validante" delle clausole anatocistiche.

Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame e cioè alla **delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso**.

E' noto che le sentenze, anche della Consulta, devono essere interpretate complessivamente, non limitandosi al dispositivo, ma considerandolo alla luce della motivazione esposta.

Si deve quindi concludere che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.

Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi".

La BANCA ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. (v. doc. 19 conv.). **Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorre una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.**

In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto applicate dalla BANCA.

Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione - considerando il previgente divieto di anatocismo.

Da ciò deriva che la BANCA ha lecitamente applicato l'anatocismo dal 1/7/2000.

E' stata quindi disposta C.T.U. contabile per il ricalcolo del conto, con eliminazione dell'anatocismo fino al 30/6/2000 e con previsione di portare in conto gli interessi maturati fino a quella data al 30/9/2000, cioè alla fine del primo trimestre utile.

5. ALTRI INDEBITI

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

Nel citato contratto la correntista ha sottoscritto il modulo delle condizioni economiche, comprensive tra l'altro del tasso debitore, sia per le aperture di credito, che per gli scoperti, nonché della misura e della frequenza della c.m.s. e delle valute applicate.

Le relative doglianze di parte attrice sono quindi infondate.

6. USURA

L'allegazione relativa al superamento del tasso soglia si fonda su una C.T.P. inattendibile (doc. 3 att.), in quanto per il calcolo del TEG applicato al rapporto di apertura di credito ha utilizzato una formula diversa rispetto a quella indicata nelle apposite Istruzioni della Banca d'Italia (v. pag. 8) e quindi ha operato il confronto tra dati non omogenei, dal momento che il tasso soglia considerato è invece quello determinato nel decreto MEF sulla base delle predette Istruzioni.

Ulteriore doglianza è stata svolta in ordine alla lamentata applicazione di tassi di interessi debitori usurari ed essa si fonda su una consulenza tecnica stragiudiziale di parte. Tale relazione (v. doc. 3 att.), però, per la determinazione del TEG applicato dalla Banca sul rapporto in questione ha utilizzato una formula (v. pag. 8) diversa rispetto a quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - ed. agosto 2009, par. C3 a), in G.U. 29/8/2009 - per le aperture di credito in c/c e cioè: Interessi x 36.500 Oneri su base annua x 100 Numeri debitori Accordato.

La natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse; in particolare alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte, hanno affermato che le Istruzioni non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge.

Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari.

In primo luogo è opportuno ricordare che **le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario**, giacché l'art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d'Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari; si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi.

Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.

Inoltre esse **trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura.**

Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. E l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente con altro decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Inoltre, i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari (V. ad es. Cass. pen. n. 12028/2010 e n. 46669/2011.) finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

E' quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente, quando, **occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare.**

Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con la modalità A ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità B. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo civile e anche penale, che derivano dal superamento del tasso soglia.

Pertanto, **proprio in forza del meccanismo che lega il TEG al tasso soglia, appare miope l'intento di chi opera al fine di innalzare il valore del TEG – ad esempio computando oneri non connessi all'erogazione del credito o utilizzando formule che conducano ad un risultato più elevato – giacché in realtà l'aumento del TEG a livello di sistema comporta anche l'aumento del tasso soglia, con l'effetto di ridurre l'efficacia anti-usura della normativa.**

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare. Esse inoltre hanno natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.

In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. - richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

In particolare il fatto di non aver semplicemente sommato, per i rapporti di conto corrente, gli oneri applicati alla misura percentuale dell'interesse debitore è giustificato dalla diversità con cui si calcolano dette competenze.

Infatti mentre gli oneri sono semplicemente annotati in conto nella loro misura assoluta, gli interessi sono invece calcolati giorno per giorno sulla base dei numeri debitori.

Inoltre il secondo addendo della formula sopra riportata assolve alla funzione di spalmare sull'anno gli oneri, in modo da evitare che alcune spese concentrate in un trimestre – ad esempio quelle di istruttoria fido – possano comportare un improprio innalzamento del TEGM e quindi del tasso soglia.

Ragionevole appare anche la scelta di riportare detti oneri all'importo del fido accordato, giacché è quello l'importo del credito concesso, cui fa espresso riferimento il citato art. 644 c.p., indipendentemente dall'utilizzato.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l'allegazione della parte risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

Parte attrice ha altresì lamentato l'applicazione di interessi soggettivamente usurari, ritenendo tali tutti gli interessi che hanno superato il TEGM senza oltrepassare il tasso soglia.

L'allegazione così operata è però insufficiente e infondata perché l'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., richiede a tal fine la ricorrenza di altri requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e la condizione di difficoltà (Cfr. il "Resoconto sulla consultazione della disciplina in materia di usura – 2009", operato dalla Banca d'Italia prima della emanazione delle Istruzioni dell'agosto 2009, pag. 7, pubblicato all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/conspublica/proc_concluse/raccolta/2009/istruzioni_teg/Istr_usura_ago_09-resoconto.pdf. Si vedano in particolare le pagg. 6 e 7) economica o finanziari di chi li ha promessi, in ordine ai quali nulla ha allegato e offerto di provare la parte.

7.LA C.T.U.

La C.T.U. è stata affidata al dott. OMISSIS, che ha depositato relazione scritta in data 19/10/2016. E' opportuno dare atto che il C.T.U. ha dichiarato di non aver rinvenuto il DVD prodotto da parte attrice e contenente le due consulenze contabili stragiudiziali, con l'allegata documentazione contabile, che risulta invece prodotto sub doc. 3-4. La circostanza è stata tuttavia superata dalla avvenuta consegna dei medesimi documenti al C.T.U. in formato telematico ad opera della stessa parte attrice.

Il C.T.U. ha dato atto della impossibilità di svolgere il richiesto ricalcolo perché la documentazione contabile a disposizione è costituita solo dagli estratti conto scalari.

La circostanza è pacifica e infatti ne dà atto anche parte attrice nella sua comparsa conclusionale, nella quale insiste tuttavia affinché sia ordinato al C.T.U. di svolgere l'incarico sulla base della documentazione disponibile. In effetti la valutazione del C.T.U. è fondata,

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

perché gli estratti conto scalari sono costituiti dal solo elenco dei saldi per valuta registrati nel trimestre. Sulla base di tale sola documentazione è possibile calcolare i numeri debitori del periodo (saldi x nn. giorni), ma non è possibile determinare l'importo degli interessi addebitati perché a tal fine occorre conoscere il valore del tasso debitore applicato ai numeri, che invece non è riportato negli scalari. Poiché il quesito chiedeva proprio di stornare gli interessi debitori annotati in conto trimestre per trimestre fino al 30/6/2000, l'impossibilità del loro calcolo comporta l'impossibilità di evadere positivamente il compito assegnato.

Anche la domanda di rideterminazione del saldo, quindi, deve essere rigettata perché parte attrice, onerata della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito i documenti necessari.

8. ORDINE DI ESIBIZIONE

Parte attrice ha domandato di ordinare alla banca l'esibizione degli estratti conto periodici "se inevasa l'istanza ex art. 119 TUB". A parte l'osservazione circa l'improprietà di una simile domanda all'esito del giudizio, quando la parte dovrebbe ben conoscere cosa è stato o non è stato prodotto in causa, la richiesta non può essere accolta per due ordini di ragioni.

In primo luogo parte attrice, società commerciale, ha un onere di conservazione della documentazione contabile che si pone sullo stesso piano di quello della banca.

Inoltre nel caso di specie anche il riferimento al disposto dell'art. 119 TUB è ininfluenza, perché la documentazione necessaria riguarda innanzitutto gli anni dal 1993 al 2000 e quindi fuoriesce dal periodo decennale cui si applica la citata norma del TUB, tenuto conto che la causa è stata iniziata nel 2015.

9. SPESE

La declaratoria di nullità della clausola anatocistica era propedeutica al ricalcolo del saldo, reso impossibile dalle carenze probatorie di parte attrice.

Pertanto non vi sono motivi per compensare, nemmeno parzialmente, le spese di lite, liquidate secondo la soccombenza e con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
- 2) accerta e dichiara la nullità della clausola anatocistica contenuta nell'art. 7, primo e secondo comma, del contratto di c/c oggetto di causa;
- 3) rigetta le altre domande di parte attrice;
- 4) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 12 gennaio 2018

Il Giudice
Dott. Antonio S. Stefani

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani, n. 269 del 12 gennaio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS